



**REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE**  
**DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO**  
**AREA DI COORDINAMENTO POLITICHE PER LO SVILUPPO**  
**RURALE**  
**SETTORE PRODUZIONI AGRICOLE ZOOTECHNICHE**

Il Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: Claudio Del Re

<b>Decreto</b>	<b>N° 2008</b>	<b>del 29 Aprile 2010</b>
----------------	----------------	---------------------------

*Publicità/Pubblicazione:* Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

*Allegati n°:* 0

*Oggetto:*

*PSR 2007-2013. Misura 211 "Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane" e Misura 212 "Indennità a favore di agricoltori in zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane". Modifiche ed integrazioni al testo dei bandi.*

Atto soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n. 506/2006

Atto certificato il 03-05-2010

*Atti Collegati:*

	<i>Numero di adozione</i>	<i>Data</i>	<i>Tipo di intervento</i>
Decreto soggetto a solo controllo amministrativo	1662	06-04-2010	Modifica
Decreto soggetto a solo controllo amministrativo	1663	06-04-2010	Modifica

## IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione ed ordinamento del personale” ed in particolare l’art. 2, comma 4 e l’art. 9;

Visto il Decreto del Direttore Generale 20 febbraio 2009, n. 577 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Produzioni Agricole Zootecniche;

Visto il Regolamento CE n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il Regolamento CE n. 1974/2006 e s.m.i. recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;

Visto il Regolamento CE n. 1975/2006 e s.m.i. che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE 1698/05 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Vista la Decisione della Commissione delle Comunità europee del 16/10/2007 n. C (2007) 4664 che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Toscana 2007-2013 (PSR) e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Delibera di Giunta Regionale 22 ottobre 2007, n. 745 con cui si prende atto del testo del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Toscana a seguito dell’approvazione da parte della Commissione Europea con decisione C (2007) 4664 del 16/10/2007, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la DGR n. 463 del 31/03/2010 “Reg. CE n. 1698/15 – PSR 2007/2013 – Approvazione Documento Attuativo Regionale” (DAR)- Revisione 13;

Visti il D.D. 6 aprile 2010, n. 1662 ed il D.D. 6 aprile 2010, n. 1663 con i quali si approvano rispettivamente i bandi per l’attivazione della misura 211 “Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane” e della misura 212 “Indennità a favore di agricoltori in zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane” per l’annualità 2010;

Ritenuto opportuno apportare alcune integrazioni ai testi dei bandi per agevolare la presentazione delle domande di aiuto e per una migliore comprensione delle conseguenze derivanti dalle rinunce;

## DECRETA

Di integrare il testo dei bandi allegati al D.D. 6 aprile 2010, n. 1662 Misura 211 “Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane” ed al D.D. 6 aprile 2010, n. 1663 Misura 212 “Indennità a favore di agricoltori in zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane”, come segue:

- paragrafo 16.6.1, primo capoverso: “Le domande di aiuto devono essere presentate entro il 15 maggio di ogni anno. *Per il 2010, se successivamente ad una domanda di aiuto presentata entro il 17 maggio vengono inoltrate altre domande di aiuto, queste sono considerate di modifica se*

*presentate entro il 31 maggio dello stesso anno. Non è ammessa la presentazione di domande tardive.”;*

- paragrafo 16.8, penultimo capoverso: “La comunicazione di rinuncia deve essere inoltrata esclusivamente ad ARTEA. Il richiedente non può recedere da una rinuncia formalizzata ad ARTEA. La rinuncia comunicata ad ARTEA ha validità a partire dalla data di ricezione della stessa e sarà oggetto di un successivo atto di revoca, *con le conseguenti penalizzazioni nell’inserimento in graduatoria per alcune misure del PSR 2007/13, ai sensi della normativa vigente.”;*

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5 bis comma 1 lett. b) della LR 23/2007 e successive modificazioni e integrazioni e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima LR 23/2007.

Il Dirigente  
CLAUDIO DEL RE